# **COMMISSIONE EUROPEA**



Bruxelles, 2.8.2010 C(2010) 5458

Oggetto: Aiuto di Stato - Italia, Toscana

N 253/2010

Pagamenti per interventi silvo-ambientali

Signor Ministro,

La informo che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure in oggetto.

Per adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito illustrate.

# 1. PROCEDIMENTO

(1) Con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2010 protocollato lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure d'aiuto in oggetto, come prescritto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Con lettera del 7 luglio 2010, registrata il giorno stesso le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari in merito alle misure in questione.

#### 2. DESCRIZIONE

# **2.1.** Titolo

(2) Pagamenti per interventi silvo-ambientali.

# 2.2. Base giuridica

(3) Le misure si inseriscono nel quadro del programma di sviluppo rurale della regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 approvato con decisione della Commissione C(2007)4664 del 16 ottobre 2007 e successive modifiche.

S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I-00194 Roma

# 2.3. Bilancio

- (4) L'importo totale delle misure è pari a 6 milioni EUR, cosí ripartiti:
  - 1 milione EUR per l'anno 2011,
  - 2 milioni EUR per l'anno 2012,
  - 3 milioni EUR per l'anno 2013.

# 2.4. Durata

(5) Le misure interessano un periodo compreso tra la data dell'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013. E' prevista un'indennità limitata all'importo massimo previsto dal Reg. (CE) 1698/05¹ (200 €anno/ettaro di superficie oggetto degli impegni) per sette anni a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. La spesa totale collegata alla misura puo' avvenire anche negli anni successivi (nel rispetto delle caratteristiche della misura stabilite dal suddetto regolamento).

# 2.5. Obiettivi, beneficiari e contenuto

#### **Obiettivi**

- (6) La misura prevede di compensare coloro che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori, finalizzati al potenziamento della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, alla rinaturalizzazione delle formazioni forestali, al consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico, al mantenimento o miglioramento della qualità dell'acqua, alla prevenzione delle calamità naturali.
- (7) Tali impegni silvoambientali (volontari) esulano da quanto stabilito dalla normativa forestale vigente e non sono finalizzati all'esecuzione di operazioni colturali ordinarie; inoltre comportano oneri gestionali del bosco supplementari rispetto alle normali pratiche di gestione selvicolturali dei boschi e delle aree assimilate.
- (8) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli impegni silvoambientali individuati sono in linea con quanto previsto dal documento "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali" (Decreto 21 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), e con quanto previsto dalla sezione VII.C degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (di seguito "gli orientamenti").

# Beneficiari

(9) Selvicoltori, intesi come le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, singoli o associati, Comuni, singoli o associati (siano essi proprietari o affittuari o gestori di terreni forestali di loro proprietà o di loro associazioni) che conducono a qualunque titolo superfici boscate o aree assimilate a bosco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

#### Contenuto

- (10) La misura è articolata in azioni, ognuna delle quali prevede uno o più interventi a cui sono collegati gli impegni previsti e di seguito descritti:
  - a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione

Rientrano in questa azione i seguenti interventi e impegni silvoambientali:

- i. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie e in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/o di pregio, preferendo quelle con cavità-nido;
- ii. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie di un numero di piante che va da un minimo di 5 a un massimo 10 ad ettaro in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), scelte tra quelle appartenenti alle specie sporadiche indicate nel citato articolo e individuate secondo i criteri in esso definiti;
- iii. Asportazione, nei boschi cedui coniferati o nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, delle piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità.
- b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.

Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Taglio della vegetazione arbustiva delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.
- c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni

Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Obbligo su tutta la superficie aziendale oggetto di interventi colturali durante il periodo di impegno, di asportazione o di cippatura e/o sminuzzatura (manuale o meccanica), con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi (tranne che per motivi di ordine fitopatologico).
- d) Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica

Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).

# Forma del sostegno

(11) Si prevede la concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro, definito dalla

somma dei valori riconosciuti per i singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati:

# Indennità riconosciuta per l'applicazione dei singoli impegni silvoambientali (\*valori arrotondati).

Tipologia di impegno silvoambientale	€*
a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	
i. Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti a soggetti di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuati secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	20 Spillium dinis
ii. Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	da > = 5 a < 10 piante: 22 €ha/anno > = 10 piante: 33 €ha/anno
<ul> <li>iii. Asportazione delle specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco):</li> <li>da 5 a 20 piante ettaro</li> </ul>	29 €ha/anno
- da 20 a 40 piante ettaro - oltre 40 piante ettaro (nel conteggio sono escluse le piante di diametro inferiore ai 10 cm)	59 €ha/anno 75 €ha/anno
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.	
i. Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.	200 €ha/anno
c) Gestione dei residui di lavorazione delle	
Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi	89 €ha/anno
Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica	

i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici	104 €ha/anno
---	--------------

- (12) Per i beneficiari che aderiscono a più di un intervento, l'entità del sostegno è determinata dalla somma dei premi previsti da ciascun impegno e comunque entro il limite massimo di €200 all'anno e per ettaro di superficie.
- (13) La misura proposta si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio" ed è finalizzata, alla diminuzione dell'impatto delle pratiche forestali e alla promozione e diffusione della selvicoltura sostenibile.

# 2.6. Cumulo

(14) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto non può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

# 2.7. Rispetto dell'obbligo di attesa

- (15) Le autorità italiane hanno garantito che gli aiuti saranno concessi unicamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione.
- (16) Le medesime hanno inoltre dichiarato che il regime di aiuto comporta la presentazione di una domanda all'autorità competente e che l'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
  - il regime di aiuto deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione;
  - deve essere stata presentata una domanda regolare e valida all'autorità competente;
  - la domanda deve essere stata accolta dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima alla concessione dell'aiuto, indicando chiaramente l'importo o il metodo di calcolo dell'aiuto stesso. L'accoglimento da parte dell'autorità competente è possibile solo se non è stato superato il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto.

#### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Esistenza di un aiuto

- (17) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (18) Le misure in questione vengono concesse dalla regione Toscana, mediante risorse statali.
- (19) Tali misure riguardano i selvicoltori, persone di diritto privato e persone di diritto pubblico che, in quanto esercitano un'attività economica, costituiscono delle imprese e si focalizza su una produzione particolare, quella forestale.

- (20) La misura attribuisce un vantaggio agli imprenditori silvicoli locali rispetto ad altri produttori dell'Unione che non ricevono lo stesso sostegno.
- (21) Infine, esse riguardano il settore forestale, che è aperto alla concorrenza a livello dell'Unione<sup>3</sup> e quindi è sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno degli Stati membri<sup>4</sup>.
- (22) La Commissione conclude pertanto che la misura in oggetto rientra nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato, selettivo che incide sul commercio e quindi suscettibile di falsare la concorrenza.

# 3.2. Compatibilità dell'aiuto, articolo 107, paragrafo 3 del TFUE

- (23) Il principio in base al quale gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno prevede alcune deroghe. Tra queste, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
- (24) Non si applica in questo caso il regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, in quanto gli aiuti destinati al settore forestale esulano dal suo campo di applicazione. Di conseguenza, la Commissione deve valutare gli aiuti alla luce della sezione VII.C degli orientamenti, che stabilisce le condizioni di ammissibilità degli aiuti nel settore forestale.
- (25) Secondo il punto 177 degli orientamenti, sono autorizzati gli aiuti di Stato per pagamenti silvoambientali se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori. Tale impegno deve rispettare le disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le pertinenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006<sup>5</sup> e l'importo dell'aiuto non deve superare l'intensità massima ivi fissata.
- (26) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'aiuto nell'ambito della misura in esame sarà erogato unicamente per l'assunzione di impegni silvoambientali volontari che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori (cfr. punto 6 della presente decisione).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel 2005 (dati Eurostat) l'Italia ha importato 5 620 000 m³ di legname tondo da paesi UE e 3 430 000 m³ da paesi terzi. Le esportazioni ammontano rispettivamente a 15 000 e 10 000 m³.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

- (27) Inoltre, in ottemperanza allo stesso articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la durata proposta degli impegni sottoscritti nell'ambito di questo regime è di sette anni.
- (28) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti copriranno soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, entro i limiti minimi e massimi fissati nell'allegato (cfr. punto 12 supra).
- (29) Il regime fornisce una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto, come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.5, del regolamento (CE) n. 1974/2006 (cfr. punti 11 e 12).
- (30) Ai sensi dell'allegato II, punto 5.3.2.2.5, del regolamento (CE) n. 1974/2006, deve essere specificato l'importo dell'aiuto concesso nell'ambito della presente misura. Le autorità italiane hanno comunicato che l'importo totale previsto sarà di 6 milioni EUR.
- (31) È inoltre opportuno verificare se le misure notificate includano quella componente di incentivo richiesta dai punti 15 e 16 degli Orientamenti. A tale proposito le autorità italiane hanno indicato che un aiuto può essere concesso solo per attività intraprese dopo che (a) il regime sia stato dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione, (b) sia stata presentata una domanda di aiuto all'autorità competente e (c) la domanda sia stata accettata dall'autorità competente in un modo che la obblighi a concedere l'aiuto. Ne consegue che le misure in questione soddisfano la condizione di cui ai punti 15 e 16 dei suddetti orientamenti.
- (32) In considerazione di quanto sopra esposto, si può concludere che il presente regime di aiuti soddisfa tutte le condizioni di cui alla sezione VII.C, punti 175 e segg., degli orientamenti e alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006.

# 4. DECISIONE

- (33) La Commissione ha deciso di considerare gli aiuti in questione compatibili con il mercato interno, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e di non sollevare obiezioni in proposito.
- (34) Ove la presente lettera contenga elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presupporrà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: <a href="http://ec.europa.eu/community\_law/state\_aids/state\_aids\_texts\_it.htm">http://ec.europa.eu/community\_law/state\_aids/state\_aids\_texts\_it.htm</a>

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale Direzione M – Legislazione agricola Unità M.2 – Concorrenza Loi 130 5/94A B-1049 Bruxelles Fax: 0032 2 29 67 672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI Membro della Commissione